



TRIBUNALE DI PISTOIA  
SEZIONE CIVILE-FALLIMENTARE

AI CURATORI FALLIMENTARI

Oggetto: modifiche della legge fallimentare inerenti alla disciplina della chiusura della procedura di fallimento nell'ipotesi prevista dall'art. 118 n. 3) l. fall.

L'art. 7 del d.l. 27 giugno 2015 n. 83 convertito con la legge 6 agosto 2015 n. 132 prevede che all'articolo 118 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo comma, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: *"La chiusura della procedura di fallimento nel caso di cui al n. 3) non è impedita dalla pendenza di giudizi, rispetto ai quali il curatore può mantenere la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell'articolo 43. In deroga all'art. 35, anche le rinunzie alle liti e le transazioni sono autorizzate dal giudice delegato. Le somme necessarie per spese future relative ai giudizi pendenti, nonché le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato, sono trattenute dal curatore secondo quanto previsto dall'articolo 117, comma secondo. Dopo la chiusura della procedura di fallimento, le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti definitivi sono fatte oggetto di riparto supplementare fra i creditori, secondo le modalità disposte dal tribunale con il decreto di cui all'art. 119. In relazione alle eventuali sopravvenienze attive derivanti dai giudizi pendenti non si fa luogo a riapertura di fallimento. Qualora alla conclusione dei giudizi pendenti consegua, per effetto di riparti, il venir meno dell'impedimento all'esdebitazione di cui al secondo comma dell'art. 142, il debitore può chiedere l'esdebitazione nell'anno successivo al riparto che lo ha determinato"*.

b) all'art. 120 è aggiunto, infine, il seguente comma: *"Nell'ipotesi di chiusura in pendenza di giudizi ai sensi dell'art. 118, secondo comma, terzo periodo e seguenti, il giudice delegato ed il curatore restano in carica ai soli fini di quanto ivi previsto. In nessun caso i creditori possono agire su quanto è oggetto dei giudizi medesimi."*

La norma è operativa a decorrere dal 21 agosto 2015 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge) ed è finalizzata allo scopo di limitare le ipotesi di durata della procedura fallimentare oltre i termini massimi previsti dalla legge n. 89/01 (cd. "Pinto") e quindi il pericolo di azioni risarcitorie derivanti dalla eccessiva durata della procedura fallimentare.

Al fine di dare concreta attuazione alla riforma, si ritiene necessario che ogni curatore di fallimenti aperti alla data di oggi e che non possano essere chiusi **esclusivamente** per ragioni dipendenti dalla pendenza di giudizi depositino telematicamente ed in cartaceo una **dichiarazione** attestante la sussistenza della situazione espressamente considerata dall'art. 7 suindicato e indicante:

-la natura, l'oggetto (con particolare riguardo al *petitum*), lo stato e il grado del giudizio pendente;

-una breve relazione del legale della procedura relativa ai presumibili tempi di definizione e ai probabili esiti del giudizio;  
-una stima dell'entità delle somme necessarie per spese future connesse alla pendenza della causa o delle cause e delle eventuali somme che siano state ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato.

**Il termine per il deposito della dichiarazione di cui sopra viene stabilito nel 30 novembre 2015, facendosi presente che la mancata e non giustificata presentazione della dichiarazione potrà integrare causa di revoca del curatore.**  
Dopo la presentazione della dichiarazione il giudice delegato, valutati tutti gli elementi acquisiti, ove non sia conveniente la rinuncia agli atti per ragioni che potranno essere discrezionalmente valutare (previo parere del CdC), autorizzerà l'avvio delle operazioni per la chiusura del fallimento pur in pendenza della causa o delle cause, ai sensi dell' art. 7 cit..

Si dispone che la presente circolare operativa venga comunicata, a cura della Cancelleria, agli ordini professionali degli avvocati e dei dottori commercialisti e a tutti i curatori.

La Cancelleria è incaricata di vigilare sugli adempimenti di cui alla presente circolare.

Si comunichi altresì, per sua opportuna conoscenza, al Presidente del tribunale.

Pistoia, 30 settembre 2015

Il Presidente di sezione  
Raffaella D'Amora

